

DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2021
302/2021/R/GAS

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2017 PER UNA
IMPRESA DISTRIBUTTRICE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1166^a riunione del 13 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 741/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/gas;
- la deliberazione 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas;
- la deliberazione 12 maggio 2020, 163/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 163/2020/R/gas);
- la deliberazione 22 dicembre 2020, 567/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 567/2020/R/gas);
- la deliberazione 23 marzo 2021, 116/2021/R/gas;
- la comunicazione del 12 dicembre 2016 (prot. Autorità 37708 del 20 dicembre 2016);
- la lettera della Direzione Infrastrutture, di comunicazione delle risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2017 ad Ascoli Reti Gas S.r.l. in data 16 giugno 2021 (prot. Autorità 24638).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, della RQDG, contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;
 - siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
 - le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui al comma 32.6, della RQDG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
 - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di tele sorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e, limitatamente alle imprese con reti da risanare che non abbiano optato per l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016, 4) da un ulteriore fattore modulante, che ha lo scopo di modulare i premi e le penalità in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa nel risanare o sostituire le condotte in ghisa con giunti canapa e piombo;
 - il valore della componente odorizzazione, prevista all'articolo 31, della RQDG, dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 31.1, della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di

- odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, della RQDG;
 - in caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall'Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3, della RQDG;
 - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG;
 - inoltre l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alla componente dispersioni, in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 32.13, lettera a) della RQDG (obbligo di risanamento o sostituzione entro il 31 dicembre 2016 delle condotte in ghisa con giunti con canapa e piombo con riferimento alle medesime condotte risultanti al 31 dicembre 2013), perde i premi;
 - in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui all'articolo 12, comma 4, della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/gas, l'Autorità ha precisato che, solo a partire dall'anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell'RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque una riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Ascoli Reti Gas S.r.l. ha trasmesso all'Autorità i dati relativi all'anno 2017, sulla base dell'assetto impiantistico risultante dall'Anagrafica Territoriale nell'anno 2017, entro il 31 marzo 2018;
- dalla verifica dei predetti dati è emerso per l'impianto 615 - Ascoli Piceno il mancato rispetto dell'obbligo di risanamento o sostituzione delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo di cui al comma 32.13, lettera a), della RQDG, con conseguente azzeramento dei premi correlati alla componente dispersioni;
- in relazione al predetto obbligo la medesima società, che opera in aree interessate dagli eventi sismici del 2016, aveva segnalato con nota del 12 dicembre 2016 difficoltà di intervento in conseguenza degli eventi sismici presentando, contestualmente, una richiesta di deroga;

- con la deliberazione 567/2020/R/gas sono stati sospesi e rinviati a successivo provvedimento, in continuità con la deliberazione 163/2020/R/gas, i premi e le penalità per l'anno 2017 per approfondimenti finalizzati a verificare se gli eventi sismici dell'anno 2016 avessero potuto condizionare l'operatività dell'impresa al punto da ritardare gli interventi di risanamento delle condotte con giunti in canapa e piombo entro il 31 dicembre 2016 e anni successivi;
- le informazioni fornite dall'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. non hanno fatto emergere elementi che dimostrino un nesso causale tra gli eventi sismici di agosto 2016 e i ritardi nella realizzazione dei predetti interventi entro il 2016 e anni successivi;
- le predette informazioni pur chiarendo alcune incoerenze riscontrate sui dati rendicontati negli anni in relazione all'impianto 615 - Ascoli Piceno, hanno confermato il mancato rispetto dell'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, di cui all'articolo 32.13 lettera a) della RQDG (*Tabella 1*, allegata al presente provvedimento);
- il Direttore della Direzione Infrastrutture, in qualità di responsabile del procedimento, ha quindi comunicato all'impresa distributrice Ascoli Reti Gas S.r.l. le complessive risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2017.

RITENUTO CHE:

- i premi e le penalità per le imprese distributrici, per l'anno 2017, debbano essere determinati così come indicato nelle *Tabella 2* e *3* allegate al presente provvedimento;
- debba essere corrisposto il pagamento dei premi di cui alla *Tabella 4* allegata al presente provvedimento e che tale pagamento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas

DELIBERA

1. di determinare i premi, per l'anno 2017, di cui alle *Tabella 2* e *3* allegate al presente provvedimento;
2. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei premi di cui alla *Tabella 4* allegata al presente provvedimento entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini